



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI LATINA

SETTORE TECNICO AMBIENTE

TEL. 0771 607838 - FAX 0771 608856 - FAX 0771 607838
e-mail: ambiente@comune.santicosmaedamiano.lt.it



Prot. n. 5011 DEL 24 APR. 2010

ORDINANZA N° 34 DEL 24 APR. 2010

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONARE E DEPOSITARE IN MODO INCONTROLLATO RIFIUTI SUL SUOLO NONCHE' DI IMMETTERE RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E IN ATMOSFERA.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 30/04/2010 con la quale si è stabilito di avviare il servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti, introducendo il sistema "porta a porta" su tutto il territorio Comunale;

VISTA l'ordinanza n. 85 del 13/10/2010;

VISTO il T.U. Degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia Ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA e RIBADISCE

a tutte le utenze domestiche e utenze non domestiche (attività artigianali, commerciali, di servizio etc.):

- 1. Il divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo nonchè di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee e in atmosfera;*
- 2. Il divieto di gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio Comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti ;il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, icorsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonchè i cigli delle strade ricadenti in territorio Comunale;*
- 3. Il divieto su tutto il territorio Comunale smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali, a condizione che vengano combusti nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando comunque le cautele per limitare i pericoli e le emissioni.*

AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà:

- la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti.

DISPONE

-Che nel caso di abbandono di rifiuti, il trasgressore sarà punito come disposto dall'art. 255 del Decreto Legislativo del 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii., con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 105,00 ad un massimo di € 620,00, in caso di rifiuti non pericolosi e ingombranti, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 155,00; fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste dalla legislazione vigente in materia.

DISPONE ALTRESI'

- Copia della presente ordinanza sia resa pubblica tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune, e sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Santi Cosma e Damiano, nonché l'affissione su tutto il territorio Comunale.
- Che copia del presente atto venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale al fine dell'osservanza della presente ordinanza in quanto, unitamente alle altre forze di Polizia, incaricato del controllo e della vigilanza per il corretto deposito dei rifiuti.

INFORMA

-Che a norma della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034, del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR sezione di Latina.



IL SINDACO
ADDEO Franco